

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23905 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 23/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21715/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO

-

ricorrente-

contro

IDEA PROJECT S.R.L. rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI
GABELLONE

-

controricorrente-

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

-

intimata-

Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della PUGLIA sez. 23 n. 1491/2025 depositata il 08/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA

Il 26/2/20 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificò alla società Idea Project srl una cartella di pagamento dell'importo di € 24.253,93 conseguente a un precedente avviso di liquidazione in relazione alla registrazione e liquidazione d'una sentenza civile n. 2211/17 del Tribunale Ordinario di Lecce. La pronuncia salentina aveva accolto una domanda d'esecuzione coattiva dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. trasferendo alla società contribuente un compendio immobiliare che le era stato promesso in vendita con un preliminare del 18/11/2008. La sentenza aveva subordinato il trasferimento al pagamento del saldo pari a € 130.000,00 entro trenta giorni dal giudicato.

Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente propose ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce chiamando in giudizio l'Agenzia emittente. Nel ricorso, oltre a evidenziare carenze formali nella cartella notificata, sostenne di avere raggiunto un accordo con la controparte per il trasferimento del compendio a un terzo. Eccepiva pertanto la mancata trascrizione della sentenza di trasferimento e di non dovere, conseguentemente, alcunché in relazione alla suddetta sentenza. Nel giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione e interveniva altresì Agenzia delle Entrate, evidenziando l'intervenuta definitività del prodromico avviso di liquidazione.

Il primo giudice con sentenza 554/02/2021 respinse il ricorso, pur ritenendo che l'avviso di liquidazione non fosse stato ritualmente notificato alla contribuente, ravvisandone l'infondatezza nel merito.

La società contribuente propose appello avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia che, nel contraddittorio con le Agenzie suindicate, con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il gravame.

Secondo il giudice d'appello la mancata previa notifica dell'avviso di liquidazione determina l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata (Cass. 11456/2009 e 26731/18).

Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate con un unico motivo di ricorso.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Agenzia delle Entrate Riscossione, pur notificata telematicamente il 21/10/2025, è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate si duole della Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. nonché 19, 35 e 57 d.lgs. 546/92, 156 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Censura di nullità la sentenza perché asseritamente affetta da vizio di ultra-petizione, ovvero per avere pronunciato su di un'eccezione che non era stata tempestivamente formulata. Evidenzia come la stessa motivazione della sentenza impugnata risulti contraddittoria, enunciando in epigrafe il principio limitativo del *thema decidendum* alle censure specificamente dedotte col ricorso introduttivo, salvo poi sconfessarlo apertamente. Evidenzia come le uniche censure formulate dalla contribuente nel ricorso introduttivo riguardassero il merito della vicenda originante il contenzioso, ossia il mancato trasferimento dell'immobile mediante trascrizione della sentenza ex art. 2932 c.c., nonché la motivazione della cartella

esattoriale e la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Richiama il citato art. 19 del d.lgs. 546/92 ove afferma che la mancata notificazione d'atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. La richiamata pronuncia di questa Corte a SSUU n. 16412/1997 sarebbe solo in parte pertinente poiché l'illegittimità derivata, secondo il suddetto insegnamento, è condizionata dall'impugnazione dell'atto consequenziale "facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (...) o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (..) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo". La ricorrente sostiene come nessuna di tali ipotesi si sia verificata nel caso specifico: la proposizione, con l'impugnazione della cartella, di difese di merito riguardanti l'atto presupposto comporterebbe rinuncia a far valere qualsivoglia difetto di notifica di tale atto (Cass. 23856/24). L'omessa notifica dell'atto prodromico sarebbe stata eccepita solo con le memorie illustrative in primo grado, sicché la stessa dovrebbe ritenersi inammissibile per tardività, trattando di censura che può essere formulata solo dalle parti e non rilevabile d'ufficio dal giudice (art. 112 c.p.c. e 57, comma 2, d.lgs. 546/92), avendo inoltre l'atto raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c.

1.1 Il motivo è fondato.

1.2 La pronuncia di questa Corte (Cass., Sez. III, n. 12237/2019), richiamata nel controricorso, ha ritenuto che la circostanza che un atto, per produrre i suoi effetti, sia preceduto dal compimento d'un altro atto prodromico, e che quest'ultimo non sia stato compiuto, è una eccezione sussumibile nel *genus* dei fatti impeditivi degli effetti giuridici dell'atto, per cui la suddetta eccezione è rilevabile d'ufficio, non essendovi alcuna norma che la riservi all'iniziativa della parte.

Tuttavia, non può non osservarsi come tale ordine di idee sia stato affermato in ambito diverso da quello tributario e, in particolare, in un caso d'iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di sanzioni amministrative e pertanto in un'opposizione esecutiva estranea al meccanismo di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/92 in materia di processo tributario.

1.3 Nel presente ambito opera, invece, tale ultima disposizione, secondo cui "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo" (v. art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 546/92), dal che consegue la necessità di un esplicita e puntuale impugnazione dell'atto prodromico che si assume non notificato, come più volte chiarito delle pronunce di questa Corte (Cass. Sez. 5, 01/05/2025, n. 11474, Rv. 675023 – 01, Cass. Sez. 5, 25/10/2024, n. 27737, Rv. 672767 – 01) secondo cui il vizio di nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto deve essere oggetto di tempestiva e autonoma impugnazione.

1.4 Nel caso specifico e nel ricorso originario della contribuente, cui questa Corte ha accesso essendo censurato un errore procedurale, non vi era alcuna censura per mancata notifica dell'atto presupposto, né il richiamo ivi contenuto a una pronuncia (Cass. 18415/05) dove si era trattato del diverso tema della chiarezza della cartella, soprattutto ove non preceduta da motivato avviso d'accertamento, può ritenersi equivalente a una specifica censura in tal senso.

La stessa contribuente, del resto, ammette di non avere specificamente sollevato la questione (come risulta dal riepilogo delle conclusioni rassegnate in primo grado; v. pag. n. 2 del controricorso), confermando poi espressamente d'averlo fatto solo a seguito delle difese e produzioni dell'Ufficio in sede di controdeduzioni, senza

tuttavia articolare, come dovuto, i motivi aggiunti nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 24 d.lgs. 546/92.

2. Ne deriva che il ricorso va accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, per l'esame delle domande ed eccezioni restate assorbite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese della fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.

Il Presidente

Ugo Candia